

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 50

**Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35.**

*(BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n.3 del 30 dicembre 2011)*

**(Il Governo con delibera C.d.M. del 24 febbraio 2012, ha deciso di impugnare gli articoli 1; 2; 3 e 4)**

**(La Corte costituzionale con sentenza n. 214/2012 ha dichiarato l'illegittimità cost. della presente legge)**

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 1 della legge regionale  
28 settembre 2011, n. 35)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 «Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della "Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella Centro Oncologico d'Eccellenza" come ente di diritto pubblico» è inserito il seguente:

«1 bis. Il riconoscimento della Fondazione "T. Campanella" come ente di diritto pubblico ha effetto dalla data in cui, a cura del Presidente della Regione, è eseguita la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private prevista dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge regionale n. 35/2011».

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 3 della legge regionale  
28 settembre 2011, n. 35)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 è inserito il seguente:

«3 bis. Il Presidente della Regione provvederà alla cancellazione della Fondazione in atto esistente dal registro delle persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle "Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria"».

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 9 della legge regionale  
28 settembre 2011, n. 35)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire la continuità assistenziale e non creare alcuna interruzione dell'offerta sanitaria, la Fondazione in atto esistente è autorizzata a bandire ed espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l'accesso ai ruoli degli enti del SSN. La Fondazione, una volta riconosciuta ente di diritto pubblico, può assumere, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 il personale risultato idoneo nelle suddette procedure nei limiti della dotazione organica definita ai sensi dell'articolo 4, e compatibilmente con le risorse finanziarie ad essa assegnate».

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 10 della legge regionale  
28 settembre 2011, n. 35)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 28 settembre 2011, n.35 è aggiunto il seguente:

«4. L'effetto abrogativo dell'articolo 21 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 e delle delibere di Giunta regionale ad esso conseguenti e collegate si verifica alla data dell'avvenuta trasformazione della Fondazione in atto esistente in ente di diritto pubblico».

**Art. 5**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.